

Verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 9/2/2026

Il giorno 9 del mese di febbraio dell'anno 2026 alle ore 20.30 presso la sede legale dell'associazione sita in Nervesa della Battaglia (TV) Via VIII Armata presso Casa Buziol si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione "Comitato di Santa Croce del Montello", come da convocazione inviata agli associati in data 20/01/2026 che si allega al presente verbale (Allegato 1), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2025
2. Approvazione del nuovo statuto dell'associazione
3. Nomina dei consiglieri componenti l'organo di amministrazione
4. Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Campeotto Michele che propone come segretaria verbalizzante la Sig.ra Signorotto Angela che accetta.

Sono presenti n.19 associati su 20 iscritti, tutti in proprio e nessuno con delega come dettagliato nello schema allegato al presente verbale (allegato 2), pertanto il presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ordinaria e straordinaria

In merito alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per approvare il bilancio al 31/12/2025 e l'assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto dell'associazione. In questa seduta assembleare, a seguito della modifica dello statuto come previsto all'o.d.g. n.2 si provvederà anche ad eleggere i consiglieri componenti il nuovo organo amministrativo dell'associazione.

Passando alla trattazione del primo punto all'o.d.g., il Presidente dà lettura del rendiconto economico relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025 le cui risultanze sono le seguenti:

Ricavi dell'esercizio € 30.067,33

Costi dell'esercizio € 28.122,66

Utile dell'esercizio € 1.944,67

Disponibilità liquide al 31/12/2025 € 17.169,56

Dopo una approfondita ed esauriente discussione il bilancio, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato all'unanimità disponendo che venga allegato al presente verbale (Allegato 3).

Passando al secondo punto all'o.g.d. il presidente, facendo riferimento all'assemblea ordinaria del 13/11/2026, ricorda ai soci che per procedere con l'iscrizione dell'associazione al RUNTS quale APS (Associazione di Promozione Sociale), come deliberato nell'assemblea sopra citata, è necessario adottare un nuovo statuto adeguato al D. Lgs. 117/17. Il presidente procede con la lettura integrale del nuovo statuto proposto, durante la lettura il presidente fornisce le spiegazioni richieste dai soci presenti. Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la votazione per Comitato di Santa Croce del Montello

Via VIII Armata – Nervesa della Battaglia (TV)

E-mail: comitatos.croce@gmail.com

P.IVA: 02480880265

C.F: 92004200264

Comitato Santa Croce del Montello



L'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato. La votazione si tiene per alzata di mano e l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto associativo, che viene allegato al presente verbale (Allegato 4). In merito alla quota associativa l'assemblea delibera all'unanimità di non istituirla fino a nuova diversa deliberazione in merito. L'assemblea inoltre conferisce incarico al Presidente Sig. Campeotto Michele:

- di provvedere alla registrazione dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate unitamente al presente verbale entro 30 giorni dalla presente adunanza;
- inoltrare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di APS.

Passando al terzo punto all'o.d.g. il Presidente informa l'assemblea che a seguito dell'approvazione del nuovo statuto l'assemblea dovrà procedere con l'elezione del nuovo organo amministrativo. Il presidente propone all'assemblea di deliberare un organo amministrativo composto da 11 consiglieri e i soci Campeotto Michele, Santovito Francesco, Signorotto Angela, Zamai Silvia, Olivotto Luca, Bernardi Romina, Pinarello Barbara, Benedetti Tania, Daniel Riccardo, Negro Emily e Pavan Valentina presentano la loro candidatura spontanea. Il Presidente chiede se vi siano altri soci presenti che desiderino far parte dell'organo amministrativo non ricevendo altre candidature il presidente dichiara aperta l'approvazione per alzata di mano del nuovo organo amministrativo. L'assemblea approva all'unanimità i consiglieri sopra elencati che accettano l'incarico. L'organo amministrativo così eletto sarà in carica per tre anni, come previsto dallo statuto appena deliberato, e si impegna a riunirsi in prima seduta entro il 28/02/2026 per eleggere al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente come disciplinato dall'art.17 dello statuto.

Non essendovi alcuna richiesta da parte dei soci presenti e null'altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 22.23, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Signorotto Angela

Il Presidente

Campeotto Michele

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrato **27 FEB 2026**
al N. **168** Serie **3**

Liquidato Euro
€ 200,00/1



Comitato di Santa Croce del Montello
Via VIII Armata – Nervesa della Battaglia (TV)
E-mail: comitatos.croce@gmail.com
P.IVA: 02480880265
C.F: 92004200264

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'associazione Comitato di S. Croce del Montello costituita in data 28/06/1993 diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione un Ente senza scopo di lucro denominato: << Comitato di S. Croce del Montello >> che assume la forma giuridica di ass., apartitica, aconfessionale e a struttura democratica. La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "Comitato di S. Croce del Montello APS". Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Nervesa della Battaglia in via VIII Armata 90 presso "Casa Buziol" e la durata della stessa è a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel Runts la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Scopo)

L'APS, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi: aggregazione della comunità locale e promozione sociale e culturale del territorio; promozione delle tradizioni della comunità locale.

ART. 6 (Attività di interesse generale, Attività diverse e raccolta fondi)

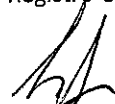
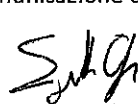
Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le attività di interesse generale previste all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 alle lettere che seguono:

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni: organizzazione della festa Fogaron di S. Antonio; organizzazione de: Le Gemme del Montello - mostra dei vini del Montello e dei colli Asolani; organizzazione Mostra del geranio; promozione culturale ed enogastronomica del territorio; recupero e/o conservazione ambientale; realizzazione di progetti di solidarietà a favore di soggetti o situazioni di emergenza sociale.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 6. Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 35, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.



L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Ciascun associato ha il diritto di:

partecipare e votare all'Assemblea degli associati; eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale; essere informato sulle attività dell'ass. e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; Ciascun associato ha il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo amministrativo.

ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati, Organo di amministrazione, Presidente e Vice Presidente, Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge, Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge.

E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 12 (L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione. o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli

riguardanti le persone. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'ass. Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti dell'organo di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'ass. che l'organo di amministrazione riterrà di sottoporle; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

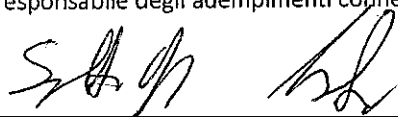
ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 eletti dall'assemblea tra i propri associati. Il numero verrà di volta in volta deciso dall'assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. L'organo amministrativo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. L'organo amministrativo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti ne faccia richiesta. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno all'organo di amministrazione non sono ammesse deleghe.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni. Di ogni seduta dell'organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'organo di amministrazione. Ai membri dell'Organo di amministrazione si applicano le norme di incompatibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile o del conflitto di interessi ex articolo 2475-ter del cc. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere, se non nominati direttamente dall'assemblea; amministra l'associazione.; attua le deliberazioni dell'assemblea; delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune; predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'ass., se prevista; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi



all'iscrizione nel Runts; delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati; pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Presidente coordina i lavori dell'organo di amministrazione, e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amm. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 20 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'organo di amministrazione: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione; d) il registro dei volontari. I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, salvo diversa ubicazione entro n. 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'ass. possono essere costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; attività diverse; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

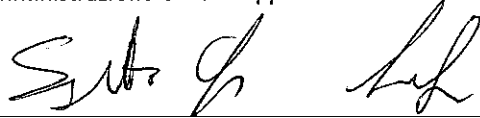
I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'ass. e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'ass. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea



ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

ART. 25 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra le associazioni di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l'organo di amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. I rapporti tra l'ass. ed il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità della associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

ART. 33 (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

